



COMUNE DI VAL DI ZOLDO

Provincia di Belluno

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

al Piano Economico Finanziario dell'

Ente Territorialmente Competente

per l'ambito tariffario del

Comune di Val di Zoldo

ai sensi dell'Appendice 2 della Determina Arera n. 2/2021-DRIF



Periodo 2022-2025

(in sede di prima approvazione)

Sommario

1	Premessa	3
1.1	Comune ricompreso nell'ambito tariffario.....	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	4
2	Attività di validazione	4
3	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	5
3.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
3.1.1	Coefficiente di recupero di produttività	5
3.1.2	Coefficienti QL e PG	5
3.1.3	Coefficiente C116	6
3.2	Valutazioni sulla qualità.....	6
3.3	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	7
3.3.1	Componente previsionale CO116	8
3.3.2	Componente previsionale CQ	8
3.3.3	Componente previsionale COI.....	8
3.4	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	9
3.5	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	9
3.5.1	Determinazione del fattore b	9
3.5.2	Determinazione del fattore ω	10
3.6	Conguagli	10
3.7	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	10
3.8	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	11
3.9	Rimodulazione dei conguagli.....	11
3.10	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	12
3.11	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	12
3.12	Ulteriori detrazioni	13
3.13	Tariffa finale 2022.....	13
3.14	Fabbisogni standard	13



1 Premessa

Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario dell'ambito tariffario del Comune di Val di Zoldo, redatta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di cui all'allegato 2 della Determina n.2/2021-DRIF. Considerato che nella Regione Veneto, gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero non sono ancora operativi), l'Ente Territorialmente Competente è rappresentato dal Comune stesso.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario è rappresentato dal Comune di Val di Zoldo

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

L'Ente Territorialmente Competente ha predisposto il PEF 2022-2025 validando e consolidando i PEF predisposti dai seguenti Gestori:

1. dalla società Ecomont, una società interamente pubblica, costituita il 21 maggio 1985, i cui soci sono i comuni di Longarone, Val di Zoldo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Perarolo di Cadore, Zoppè di Cadore, l'Unione Montana Cadore Longarone Zoldo e l'Unione Montana Centro Cadore. Dal 2021 si sono aggiunti anche i comuni dell'Unione Montana del Comelico.

I servizi effettuati, nello specifico, sono quelli di:

- Raccolta e trasporto di rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni differenziate
 - Trattamento e smaltimento
 - Trattamento e recupero
2. dal Comune stesso in qualità di Gestore, per la parte di costi di propria competenza relative ai servizi gestiti in economia ovvero affidate a prestatori d'opera.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Dal 23 marzo 2020, tutto il rifiuto secco raccolto nel bacino Ecomont è conferito all'impianto del Maserot a Santa Giustina, anziché nella discarica di Mura Pagani, per evitare il processo di pressatura del rifiuto, operazione particolarmente a rischio per la diffusione del virus Sars Cov 2.

La società Ecomont srl gestisce anche cinque centri di raccolta dove possono essere conferiti: cartone, metalli, RAEE (tv e monitor, grandi bianchi, frigoriferi, piccoli elettrodomestici, neon) erba e ramaglie, ingombranti, plastica dura, legno, olii, vernici, toner, pile e batterie (accumulatori per auto), pneumatici fuori uso, vpl e inerti.

Per ulteriori specifiche si rimanda alla relazione del Gestore.



1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, l'Ente Territorialmente Competente ha acquisito da ciascun gestore:

1. il PEF relativo ai servizi svolti da ciascun gestore, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilato per le parti di propria competenza;
2. la relazione di accompagnamento compilata per i capitoli 2 e 3, redatta secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021) e riportante, in particolare, l'illustrazione della corrispondenza tra dati indicati nel piano e le fonti contabili obbligatorie, con l'evidenza degli eventuali driver utilizzati per la corretta imputazione dei costi aggregati;
3. la dichiarazione di veridicità, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

2 Attività di validazione

L'Ente Territorialmente Competente ha svolto l'attività di validazione sui dati trasmessi dai Gestori, con specifico riferimento alla verifica:

- a) della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

Considerato che l'Ente Territorialmente Competente è allo stesso tempo Gestore per i servizi di propria competenza, il soggetto individuato per effettuare l'attività di validazione è dotato di adeguato profili di terzietà. Il documento di validazione è allegato alla presente Delibera.



3 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Nella tabella seguente è rappresentata la determinazione del parametro ρ , che rappresenta il limite alla crescita delle tariffe tra l'anno (a) e l'anno precedente (a-1):

	2022	2023	2024	2025
rpi_a	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%

3.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente territorialmente competente ha determinato il coefficiente x individuando i valori di γ_1 e γ_2 sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2020, 2021).

		<i>Coeff</i> > <i>Benchmark</i>	<i>Coeff</i> ≤ <i>Benchmark</i>
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a$) ≤ 0,5	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a$) > 0,5	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

3.1.2 Coefficienti QL e PG

L'Ente territorialmente competente ha individuato i seguenti parametri:

- 0% per il coefficiente QL_a , in quanto non si prevedono per il periodo considerato miglioramenti delle qualità e delle caratteristiche delle prestazioni del servizio erogato.
- 0% per il coefficiente PG_a , in quanto non si prevedono per il periodo considerato variazioni nel perimetro gestionale.



Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente ha definito il seguente quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

3.1.3 Coefficiente C116

Introdotta dall'articolo 4.4 del MTR-2, il coefficiente C116 è di natura previsionale ed è connesso agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di facoltà per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro ρa assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-2.

L'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione del coefficiente C116 per ciascun anno a (2022, 2023, 2024, 2025).

3.2 Valutazioni sulla qualità

Con la Delibera n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). Il documento prevede l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi



regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

L'Ente territorialmente competente ha l'obbligo di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario. A tal fine, il Comune con apposita Delibera di Consiglio Comunale individua il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella dell'art. 3, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Considerato il significativo impatto della nuova regolamentazione sulla gestione del servizio rifiuti, nonché la necessità di organizzare al meglio le strutture coinvolte, l'ETC ha scelto di posizionarsi nel quadrante I, con l'obiettivo già a partire dal prossimo anno di valutare la possibilità di "riposizionarsi" verso il livello qualitativo intermedio.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA = NO	QUALITÀ TECNICA = SI
PREVISIONE DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

3.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente



ha la possibilità di procedere alla valorizzazione delle componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

3.3.1 Componente previsionale CO₁₁₆

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO₁₁₆, l'Ente territorialmente competente può indicare:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione di questa componente, considerato che il Decreto Rifiuti non ha avuto impatto così significativo sull'ammontare di gettito tariffario e sulla determinazione di eventuali minor costi di raccolta/smaltimento.

3.3.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente può indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

L'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione di questa componente, anche in considerazione di quanto definito in termini di posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori.

3.3.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente può indicare, per ogni anno, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo



utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

I Gestori non hanno previsto né proposto obiettivi di miglioramento del servizio integrato dei rifiuti per il quadriennio 2022-2025, pertanto l'Ente territorialmente competente non ha provveduto alla valorizzazione della componente di costo operativo incentivante relativa alla parte variabile (COItv) e fissa (COItf). Infatti, considerato il raggiungimento dei risultati attesi di raccolta differenziata ed una soddisfacente qualità nel servizio offerto, l'ETC non prevede il sostenimento di costi per il miglioramento della qualità dell'efficienza ovvero per variazioni del perimetro gestionale.

3.4 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente ha esaminato le valutazioni effettuate dai Gestori per la determinazione delle quote di ammortamento, con riferimento alle vite utili dei cespiti da questi valorizzati. In particolare, è stato verificato il rispetto di tabelle e criteri individuati nell'art. 15 del MTR-2, considerato che la costruzione del PEF è avvenuta sulla base del *tool* di calcolo pubblicato dall'Autorità.

3.5 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente territorialmente competente ha individuato i fattori di *sharing* dei proventi, che comportano la condivisione dei benefici derivanti dalla vendita tra gestore e utente, con l'obiettivo di incentivare la crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, nell'ottica della *circular economy*.

3.5.1 Determinazione del fattore *b*

L'Ente territorialmente competente ha quantificato il fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (*AR*) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

Il fattore *b* può assumere un valore compreso tra:

- Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti;
- Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti.

Considerato il livello di soddisfazione circa i risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata e



riutilizzo/riciclo, nonché la necessità di garantire in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, il fattore di sharing b è determinato nella misura media di 0.45.

	intervallo di riferimento	2022				
		Ecomont S.r.l.	0	0	Val di Zoldo	valore unico
b	0,3 ÷ 0,6					0,45

3.5.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente ha indicato, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi di *compliance* è pari a $b(1+\omega a)$, dove ωa può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l'efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo.

	intervallo di riferimento	2022
ω_a	0,1 ÷ 0,4	0,1

3.6 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse.

3.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla verifica della sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

In particolare, considerato che in conformità alla regolamentazione ARERA la costruzione dei costi rappresentati nel PEF è effettuata sulla base delle fonti contabili obbligatorie a consuntivo per l'anno (a-2), è fondamentale verificare la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario per l'anno 2022, e seguenti. Infatti, la legge 147/2013 istitutiva del tributo TARI impone per gli Enti la copertura integrale dei costi per l'anno in corso. In quest'ottica l'MTR-2 prevede altresì la possibilità di valorizzare componenti di costo di natura previsionale (oneri attesi) per gli anni 2022-



2025, afferenti miglioramenti nella qualità del servizio ovvero variazioni nel perimetro gestionale, nonché eventuali costi previsti per l'adeguamento ai principi dettati dal Decreto Rifiuti 166/2020 e agli standard minimi di qualità.

Pertanto, la verifica dell'equilibrio economico-finanziario è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- Componenti di costo relative ai servizi effettuati dal Gestore in forza del contratto di appalto, inclusi eventuali oneri previsionali attesi;
- Previsione di valori di picco degli oneri di smaltimenti e trattamento/recupero, con focus sull'anno a;
- Verifica di eventuali maggiori costi per le attività effettuate in autonomia dal Comune, in particolare per il servizio di gestione dei rapporti con gli utenti, con focus sull'anno a.

3.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF permette di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, in conformità al principio del prezzo massimo applicabile.

L'Ente territorialmente competente ha individuato alcune componenti di costo ammissibili che non si ritengono dicoprire integralmente, afferenti in particolare la differenza tra i costi ex MTR trasmessi dal Gestore nello schema di PEF, come risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2) ed i minori impegni che si prevede saranno assunti dal Comune nell'anno (a).

	2022			2023			2024			2025		
	Ecomont S.r.l.	totale Gestori	Val di Zoldo	Ecomont S.r.l.	totale Gestori	Val di Zoldo	Ecomont S.r.l.	totale Gestori	Val di Zoldo	Ecomont S.r.l.	totale Gestori	Val di Zoldo
CRD_a	17.710	17.710		34.414	34.414		33.384	34.414		33.131	34.414	
deduzioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/R/Rif - parte variabile	17.710	17.710		34.414	34.414		33.384	33.384		33.131	33.131	

	2022			2023			2024			2025		
	Ecomont S.r.l.	totale Gestori	Val di Zoldo	Ecomont S.r.l.	totale Gestori	Val di Zoldo	Ecomont S.r.l.	totale Gestori	Val di Zoldo	Ecomont S.r.l.	totale Gestori	Val di Zoldo
R _c		-	9.151		-	7.631		-	6.083		-	4.536
CK_a			9.151			7.631			6.083			4.536
deduzioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/R/Rif - parte fissa			9.151			7.631			6.083			4.536

3.9 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2, che prevede la possibilità di rimodulare i conguagli tra ciascun anno del periodo 2022-2025.



3.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

3.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- a) le valutazioni di congruità compiute sulla base del *Benchmark* di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- b) le valutazioni compiute in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTS_a e CTR_a ;
- c) l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- d) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- e) le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

Per il 2022, nell'ambito tariffario non si necessita del superamento del limite di cui all'articolo 4 del MTR-2 in quanto il limite della spesa garantisce la salvaguardia dell'equilibrio economico – finanziario della gestione.

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	519.134
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	42.173
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	296.620



TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	222.514
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	519.134

3.12 Ulteriori detrazioni

Con l'articolo 1.4 della Determina n. 2/2021-DRIF, ARERA stabilisce che dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- Il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, stimato in coerenza con la somma effettivamente conseguita nelle ultime annualità.

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 – parte variabile	-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 – parte fissa	1400

3.13 Tariffa finale 2022

$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	296.620
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	221.114
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	517.734

3.14 Fabbisogni standard

Per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, sono state calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 dell'Allegato A) le seguenti variabili:



- percentuale di raccolta differenziata;
- distanza in km dagli impianti;
- la forma di gestione del servizio (se associata);
- la modalità di raccolta dei rifiuti urbani.

Per il 2022 viene determinato un costo unitario effettivo di 31.28 cent€/kg, a fronte di un costo standard di 40.60 cent€/kg:

		2022
ENTRATE TARIFFARIE [€]	TV ₂₀₂₂	296.620
	TF ₂₀₂₂	222.514
	T ₂₀₂₂	519.134
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q ₂₀₂₂	1.660
CU_{eff2022} [cent€/kg]		31,28
Benchmark di riferimento [cent€/kg]		40,60

Per il 2023 viene determinato un costo unitario effettivo di 31.78 cent€/kg, a fronte di un costo standard di 40.60cent€/kg:

		2023
ENTRATE TARIFFARIE [€]	TV ₂₀₂₃	292.629
	TF ₂₀₂₃	234.811
	T ₂₀₂₃	527.440
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q ₂₀₂₃	1.660
CU_{eff2023} [cent€/kg]		31,78
Benchmark di riferimento [cent€/kg]		40,60

Per ogni anno del periodo 2022-2025 il costo unitario effettivo risulta inferiore al *benchmark* di riferimento.